



# COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città metropolitana Roma Capitale)

## Deliberazione del Consiglio comunale - Copia

N 18 del registro DATA 25 giugno 2021	Oggetto:	Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari) - approvazione
--	----------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 17,25 e seguenti in videoconferenza come da decreto n. 1 del Presidente del Consiglio Comunale e ss.mm. e ii. si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	VERONICA CIMINO	X		10.	ENZO LABASI	X	
2.	VERONICA CETRONI	X		11.	LINDA SERAFINI	X	
3.	ANNARITA RUFINI	X		12.	MASSIMILIANO CALCAGNI	X	
4.	IDA ACCIARI	X		13.	CINZIA BOTTI		X
5.	MATTEO ORSOLINI	X		14.	ANDREA CROCE		X
6.	TANIA FONDI	X		15.	GLORIA SILVESTRINI	X	
7.	PAOLA TRINCA	X		16.	ELISA PUCCI	X	
8.	BRUNO FONDI	X		17.	TANIA ZITELLI		X
9.	MARCO CARACCI	X					

Assegnati n.	17
In carica n.	17

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri:

Presenti n.	14
Assenti n.	3

Risultano altresì presenti gli Assessori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede Bruno Fondi nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, Lett. a del TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i) il Segretario Generale Dott. Mauro Andreone

Nominati scrutatori i signori: Enzo Labasi, Matteo Orsolini, Elisa Pucci

La seduta è PUBBLICA

(sono presenti 14 Consiglieri al Termine del precedente punto all'o.d.g. assente Botti, Croce e Zitelli)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il secondo punto all'ordine del giorno "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari) -approvazione"

Illustra il punto all'ordine del giorno e il collegato emendamento il Consigliere Cetroni affermando che l'amministrazione ha ritenuto opportuno approvare un nuovo regolamento in virtù del D.Lgs116/2020 che ha apportato modifiche sulla disciplina della tari e grazie alla L. 21 maggio 2021 che ne ha posticipato la scadenza sulla base del piano economico finanziario, al 30/06/2021. Entra nello specifico di quello che è il punto saliente delle modifiche ovvero il ritorno da tre a cinque rate del pagamento e la possibilità di effettuarlo in un'unica soluzione al 30 settembre. In merito all'emendamento si tratta di una variazione sulla scadenza di presentazione dell'autodenuncia di iscrizione della tari che passa dal 01 marzo dell'anno successivo a 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della variazione, questo per ovviare all'abbandono e all'evasione che è molto presente su tutto il territorio. Chiede poi se deve leggere l'emendamento.

Il Segretario risponde che è a richiesta dei Consiglieri

Prende la parola il Consigliere Pucci chiedendo un chiarimento in merito all'autodenuncia e se c'è dialogo tra gli uffici.

Risponde il Consigliere Cetroni affermando che gli uffici sono in rete e che proprio per facilitare questo dialogo l'amministrazione sta intervenendo modificando il modulo di richiesta di iscrizione all'anagrafe aggiungendo come allegato l'autodenuncia di iscrizione ai tributi comunali.

Risponde il Consigliere Pucci affermando che quanto detto dal Consigliere Cetroni era proprio quello che voleva porre all'attenzione del Consiglio

Interviene il Consigliere Silvestrini che chiede chiarimenti in merito alla pec appena ricevuta

Risponde il Presidente del Consiglio chiarendo che la pec si riferisce al quarto punto all'ordine del giorno

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Consiglio ad esprimersi con votazione per appello nominale sulla proposta di emendamento e passa la parola al Segretario Generale

	favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
Cimino	X			
Cetroni	X			
Rufini	X			
Acciari	X			
Orsolini	X			
Fondi Tania	X			
Trinca	X			
Fondi Bruno	X			
Caracci	X			
Labasi	X			
Serafini	X			
Calcagni			X	
Botti				X

Croce				X
Silvestrini			X	
Pucci			X	
Zitelli				X
	11		3	3

Il consiglio approva la proposta di emendamento di seguito allegata

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 TUEL, come in essa espressi;

Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 133 del 16.12.2020;  
Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 5 del 28 aprile 2021;  
Visto il BILANCIO di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio numero 6 del 28 aprile 2021  
Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Consiglio ad esprimersi con votazione per appello nominale e passa la parola al Segretario Generale

	favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
Cimino	X			
Cetroni	X			
Rufini	X			
Acciari	X			
Orsolini	X			
Fondi Tania	X			
Trinca	X			
Fondi Bruno	X			
Caracci	X			
Labasi	X			
Serafini	X			
Calcagni			X	
Botti				X
Croce				X
Silvestrini		X		
Pucci		X		
Zitelli				X
	11	2	1	3

a seguito della votazione sopra riportata così come proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con l'ausilio degli scrutatori

### DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che segue

Il Consigliere Calcagni chiede di intervenire facendo notare che non è la prima volta che il Segretario salta le dichiarazioni di voto previste nel regolamento

Il Segretario risponde che provvede a svolgere il procedimento delle votazioni indette dal Presidente del Consiglio

Risponde il Consigliere Calcagni chiedendo al Presidente del Consiglio Comunale di rispettare la procedura prevista nel regolamento

Risponde il Presidente del Consiglio precisando che ogni Consigliere, non solo i capigruppo Consiliari, può intervenire per dichiarazione di voto

Interviene il Consigliere Silvestrini appoggiando le dichiarazioni del Consigliere Calcagni e facendo presente che il regolamento va rispettato sia per gli interventi in Consiglio, sia per l'invio della documentazione, sia per le riunioni dei capigruppo affermando che il Presidente del Consiglio Comunale dovrebbe essere super partes.

Risponde il Presidente del Consiglio Comunale al Consigliere Calcagni

Prende la parola il Consigliere Silvestrini facendo notare delle incongruenze verificatesi durante la riunione dei Capigruppo

Interviene il Consigliere Trinca affermando che essendo stata presente alla riunione dei capigruppo ricorda che sono stati trattati tutti i punti all'ordine del giorno secondo punto compreso.

Interviene il Consigliere Silvestrini precisando che si riferisce all'ex punto due attuale punto sei.

Interviene il Segretario facendo presente che il Consigliere Silvestrini si riferisce al secondo punto all'ordine del giorno originario prima della modifica.

Riprende la parola il Presidente del Consiglio cercando di riportare l'attenzione sulla votazione del punto che si sta trattando e chiede la votazione dell'immediata esecutività passando la parola al Segretario

## IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione ad esprimersi con votazione per appello nominale

	favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
Cimino	X			
Cetroni	X			
Rufini	X			
Acciari	X			
Orsolini	X			
Fondi Tania	X			
Trinca	X			
Fondi Bruno	X			
Caracci	X			
Labasi	X			
Serafini	X			
Calcagni			X	
Botti				X
Croce				X
Silvestrini		X		
Pucci		X		
Zitelli				X
	11	2	1	3

## DELIBERA

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno

Gli interventi integrali sono riportati nel verbale integrale della seduta pubblicato ([https://youtu.be/6J\\_EfwSmsBQ](https://youtu.be/6J_EfwSmsBQ)) ai sensi dell'art. 15 ultimo capoverso del decreto del presidente del consiglio adottato in data 28/10/2020 ed integrato in data 24/11/2020.



**CITTA' DI ROCCA DI PAPA**  
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ORGANO PLITICO PROPONENTE SINACO E GIUNTA COMUNALE	DATA 17/06/2021	SERVIZI INTERESSATI TRIBUTI
<b>OGGETTO:</b> REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE		
<p>Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, testo vigente, che testualmente recita:</p> <p>1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</p> <p>2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</p> <p>4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.</p>		
Il Responsabile del Settore	Per quanto concerne la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole	
	Firmato digitalmente da <b>ANNA RITA D'ANDREA</b> CN = D'ANDREA ANNA RITA O = COMUNE DI ROCCA DI PAPA C = IT	
	Firmato digitalmente in data 17/06/2021	
Il Responsabile del Settore economico	Per quanto concerne la sola regolarità contabile, esprime parere favorevole	
	Firmato digitalmente da <b>ANNA RITA D'ANDREA</b> CN = D'ANDREA ANNA RITA O = COMUNE DI ROCCA DI PAPA C = IT	
	Firmato digitalmente in data 17/06/2021	
<b>MEMBRI DEL CONSIGLIO</b>	Presenti	Assenti
<b>ESPRIMONO VOTO FAVOREVOLE</b>		
1. VERONICA CIMINO - SINDACO		
2. VERONICA CETRONI		
3. ANNARITA RUFINI		
4. IDA ACCIARI		
5. MATTEO ORSOLINI		
6. TANIA FONDI		
7. PAOLA TRINCA		
8. BRUNO FONDI		
9. MARCO CARACCI		
10. ENZO LABASI		
11. LINDA SERAFINI		
12. MASSIMILIANO CALCAGNI		
13. CINZIA BOTTI		
14. ANDREA CROCE		
15. GLORIA SILVESTRINI		
16. ELISA PUCCI		
17. TANIA ZITELLI		

Il Segretario Comunale

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- con deliberazione di Consiglio n. 32 del 14.07.2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC);
- il Regolamento indicato al punto precedente disciplina, al titolo II, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- il d.lgs. 116/2020 ha apportato modifiche nella disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) prevedendo in particolare:
  - o una nuova classificazione dei rifiuti in urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi ed eliminando la fattispecie dei rifiuti assimilati agli urbani;
  - o la facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento.

### Visti:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19."*, convertito con modificazioni dalla L. 21

maggio 2021, n. 69 stabilisce “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.*”;

**Ravvisata** la necessità di approvare un nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 116/2020;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

**Visti:**

- lo schema di Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), allegato al presente atto;
- i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;
- la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- la Legge 30/12/2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021);
- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- lo Statuto Comunale;

con voti

#### **DELIBERA**

1. Di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. Di approvare il “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*”, composto di n. 40 articoli e comprensivo dell'allegato 1) - Classificazione delle utenze domestiche e non domestiche;
3. Di stabilire che, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, le disposizioni del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI decorrono dall'01/01/2021;
4. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
1. Di procedere alla pubblicazione la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 767 della Legge 160/2019 e ss.mm.ii.;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.





Comune di Rocca di Papa

Provincia di Roma

## **Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **Capo I - Istituzione della Tassa e disposizioni generali**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Presupposto
- Art. 3 Definizione di rifiuto, classificazione e gestione
- Art. 4 Soggetto attivo
- Art. 5 Soggetti passivi
- Art. 6 Determinazione della superficie tassabile
- Art. 7 Locali e aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 8 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 9 Determinazione della tariffa del tributo
- Art. 10 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 11 Piano economico finanziario
- Art. 12 Articolazione delle tariffe del tributo
- Art. 13 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 15 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 17 Istituzioni scolastiche statali
- Art. 18 Mancato svolgimento del servizio
- Art. 19 Zone non servite

### **Capo II Riduzioni, esenzioni e agevolazioni**

- Art. 20 Riduzioni, esenzioni e agevolazioni per le utenze domestiche
- Art. 21 Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superficiali
- Art. 22 Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 23 Riduzioni per le utenze non domestiche che avviano i rifiuti urbani al riciclo in modo autonomo
- Art. 24 Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 25 Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

### **Capo III Dichiarazione, riscossione, accertamento e contenzioso**

- Art. 26 Dichiarazione tari
- Art. 27 Tributo giornaliero
- Art. 28 Tributo provinciale
- Art. 29 Obbligazione tributaria
- Art. 30 Riscossione
- Art. 31 Rimborsi e compensazione
- Art. 32 Funzionario responsabile e modalità di gestione
- Art. 33 Verifiche ed accertamenti
- Art. 34 Sanzioni ed interessi
- Art. 35 Importi minimi
- Art. 36 Rateizzazioni
- Art. 37 Contenzioso
- Art. 38 Trattamento dei dati personali

### **Capo IV Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 39 Norme finali e di rinvio
- Art. 40 Entrata in vigore

ALLEGATO 1 – utenze domestiche e non domestiche classificazione

## CAPO I - ISTITUZIONE DELLA TASSA E DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1, c. 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione del tributo nel rispetto del principio della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
2. La suddetta normativa continua ad applicarsi per espressa previsione del comma 738, art. 1, Legge n. 160/2019 che ha abrogato, dal 01/01/2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI).
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii..
4. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii..
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 2 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 7.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea, diversa da quella di cui al successivo art. 18, dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 3 del presente Regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
  - d) *utenze non domestiche*, tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO, CLASSIFICAZIONE E GESTIONE

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e ss.mm.ii..
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

**Sono rifiuti urbani:**

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

**Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

**Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

- 3. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art. 185, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..
- 4. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale di Rocca di Papa.
- 5. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D. Lgs 116/2020 e ss.mm.ii., dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

**ART. 4**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato dal Comune di Rocca di Papa nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**ART. 5**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 7, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale ai fini TARI di cui all'art. 26 del presente Regolamento o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.
4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso Comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

**ART. 6**  
**DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui al Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, e della TARSU, di cui al Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, salvo i poteri di verifica e accertamento di cui all'art. 33 del presente Regolamento.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà

determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.
5. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **ART. 7**

#### **LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
3. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### **ART. 8**

#### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la Comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

##### Utenze domestiche

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi relativi ai pubblici servizi di fornitura idrica ed elettrica purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché effettivamente non utilizzate; il periodo di esenzione decorre dalla data di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori;

- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo Comune tra i condomini;
- i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua ed energia elettrica), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno o alla sosta gratuita;
- per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo Comune tra i condomini;
- i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle

aree i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili e allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

3. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.
4. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica ed elettrica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

#### **ART. 9**

#### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dal presente Regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. La deliberazione di cui al comma 3 può prevedere agevolazioni speciali per particolari categorie di utenze domestiche e/o non domestiche.

#### **ART. 10**

#### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.



6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

#### **ART. 11 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii..
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

#### **ART. 12 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche riportate nell'allegato I al presente Regolamento; le utenze non domestiche sono a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli

- interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    - i. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
    - ii. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
    - iii. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
    - iv. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
  - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

### **ART. 13 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali, che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

### **ART.14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì dichiarati e considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite;

- c. soggetto domiciliato per motivi di lavoro o di studio in un Comune diverso da quello di residenza per un periodo superiore a 6 mesi. Detto requisito deve essere comprovato con l'esibizione del contratto di locazione o contratto di lavoro o certificazioni scolastiche.
- Nei casi sopra elencati, qualora, il soggetto residente sia l'unico occupante l'immobile si applica l'art. 20, comma 4.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 1 unità.
  5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
  6. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, con possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi. Dette variazioni decorreranno dalla data in cui si sono verificate.
  7. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
  8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento.

#### **ART. 15**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe.

#### **ART. 16**

##### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. Ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **ART. 17 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### **ART.18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

#### **ART. 19 ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, limitatamente alla parte variabile, in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.26 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## **CAPO II RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **ART. 20**

#### **RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Sono previste le seguenti agevolazioni:
  - l'esenzione nel caso di nucleo familiare composto da unico componente ultrasessantacinquenne con reddito non superiore ad € 8.500,00 e superficie tassabile non superiore a mq 70.
  - la riduzione del 50% dell'importo dovuto nel caso di nucleo familiare formato da due componenti ultrasessantacinquenni con reddito complessivo non superiore ad € 17.000,00 e superficie tassabile non superiore a mq 80.
2. Per le agevolazioni di cui al comma 1, la richiesta per l'anno in corso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, su appositi moduli forniti dall'Ufficio Tributi.
3. I limiti di reddito indicati al comma 1 saranno rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come determinato dall'Istat.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dei residenti (ad esempio seconde case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di numero 1 unità.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
6. La quota variabile della tariffa delle utenze domestiche che provvedono in modo continuativo a smaltire in proprio gli scarti organici mediante compostaggio ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto è ridotta così come disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18/03/2014.
7. Le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e, ad eccezione di quelle del comma 1, decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
8. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sopra indicate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni/agevolazioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 5, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

9. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
- inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
  - mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.
10. Con la deliberazione tariffaria, viene definita annualmente la copertura delle agevolazioni previste dal precedente comma 1, sulla base del disposto del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

**ART. 21**  
**PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione iniziale o di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti.
4. Nell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'esenzione, deve essere presentata istanza a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno precedente. All'istanza deve essere allegato copia del MUD che indica i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno di riferimento, distinti per codice CER e tutta la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c..
6. Nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi raccolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo.

**ART. 22**  
**RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con Legge 69/2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico indirizzata all'Ufficio di Igiene Urbana e all'Ufficio Tributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
4. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio. L'Ufficio Igiene Urbana, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3 ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo all'Ufficio Igiene Urbana e all'Ufficio Tributi, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale entro il termine del 01 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.  
Detta comunicazione deve indicare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione

dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune o il soggetto affidatario del servizio di recupero tributario ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8 afferente la rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### **ART. 23**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE AVVIANO I RIFIUTI URBANI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 01 marzo dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 10% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della comunicazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
6. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

#### **ART. 24**

#### **CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire solo di quella allo stesso più favorevole.



**ART. 25**  
**FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23, ad eccezione di quelle di cui all'art. 20 comma 1, resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**CAPO III DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

**ART. 26**  
**DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 01 marzo dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento per la posta elettronica e PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 01 marzo dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
  - Utenze domestiche
    - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
    - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
    - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali, planimetria;
    - d. Numero degli occupanti i locali;
    - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
    - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
    - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
  - Utenze non domestiche
    - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
    - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, planimetria;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 01 marzo dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 01 marzo dell'anno successivo se più favorevole.
- 8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
- 9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

#### **ART. 27 TRIBUTO GIORNALIERO**

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
- 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o il Concessionario della riscossione tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

#### **ART. 28 TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

#### **ART. 29 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 01 marzo dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 31.

#### **ART. 30 RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo. A seguito dell'attivazione dello sportello telematico da parte dell'Ente, l'utente potrà optare per la ricezione del documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'Ente comunicherà le modalità di attivazione della procedura di ricezione telematica.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 5 rate aventi scadenza il giorno 30 dei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre o in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari all'80% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta pari o inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso o alla compensazione per somme inferiori al predetto importo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento ordinario, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà ai sensi dal Regolamento comunale della riscossione coattiva, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2021.

#### **ART. 31 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale maggiorati del 2%, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente Regolamento.
5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere al rimborso delle somme versate a titolo di TARI mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a titolo TARI.
6. Il Funzionario responsabile o il Concessionario della Riscossione, sulla base della richiesta pervenuta e in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

**ART. 32**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE E MODALITA' DI GESTIONE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii., la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva della TARI ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e ss.mm.ii. o nelle altre forme consentite dalla legge e dai regolamenti comunali.

**ART. 33**  
**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune o il soggetto affidatario del servizio svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può a titolo esemplificativo:
  - a. inviare agli utenti questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. invitare gli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) ora SISTRI;
  - c. invitare l'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà e al centro commerciale integrato;
  - d. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente o il soggetto affidatario del servizio procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - f. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - a. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
  - b. del proprio personale dipendente;
  - c. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza abilitati per legge, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni o affidamenti in concessione;
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi e al soggetto affidatario del servizio, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune o il soggetto affidatario del servizio, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
  5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune o il soggetto affidatario del servizio provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo o dal funzionario designato dal soggetto affidatario del servizio.
  6. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
    - del contribuente;
    - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
    - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
    - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
  7. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
    - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
    - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
    - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
    - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché le informazioni relative all'istituto del reclamo/mediazione;
    - tutte le indicazioni previste dal comma 792, art. 1, della Legge n. 160 del 27/12/2019, ovvero, almeno: l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso;
    - l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale; l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata; in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
  9. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii..
  10. In caso di utilizzo di sistemi informatici per la redazione degli Avvisi di Accertamento, la sottoscrizione autografa degli Atti è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile o da firma digitale per gli atti da notificare a mezzo PEC.

**ART. 34**  
**SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Sulle somme dovute a titolo di TARI in conseguenza dei provvedimenti di rateazione e degli avvisi di accertamento e delle procedure di riscossione coattiva sono applicati gli interessi così come disciplinati dal vigente Regolamento comunale della riscossione coattiva, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2021.

**ART. 35**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili posseduti o detenuti dallo stesso è pari o inferiore a 12,00 euro.
2. Non si procede al rimborso, all'accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto a titolo di tributo è pari o inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ART. 36**  
**RATEIZZAZIONE**

1. Non è concessa ai contribuenti la possibilità di ottenere dilazioni di pagamento in relazione agli importi dovuti in seguito alla richiesta ordinaria di pagamento della TARI.
2. Per la rateizzazione degli importi relativi agli avvisi di accertamento e alle procedure di riscossione coattiva si applicano le disposizioni del vigente Regolamento comunale della riscossione coattiva, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2021.

**ART. 37**  
**CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono altresì applicati l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e ss.mm.ii., e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

**ART. 38**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

**ART. 39**  
**NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ART. 40**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio del 2021.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento comunale per l'Imposta Comunale Unica approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 14/07/2014.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

**ALLEGATO 1 UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE**





**CITTA' DI ROCCA DI PAPA**  
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ALLEGATO 1)

AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
**CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Sottocategoria	Descrizione
UD	1	1 Componente
UD	2	2 Componenti
UD	3	3 Componenti
UD	4	4 Componenti
UD	5	5 Componenti
UD	6	6 o più componenti

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Sottocategoria	Descrizione
UN	01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
UN	02	Cinematografi e teatri
UN	03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
UN	04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
UN	05	Stabilimenti balneari
UN	06	Esposizioni, autosaloni
UN	07	Alberghi con ristorante
UN	08	Alberghi senza ristorante
UN	09	Case di cura e riposo
UN	10	Ospedali
UN	11	Uffici, agenzie
UN	12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
UN	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
UN	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
UN	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti
UN	16	Banchi di mercato beni durevoli
UN	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere
UN	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
UN	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
UN	20	Attività artigianali di produzione beni specifici
UN	21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
UN	22	Mense, birrerie, amburgherie
UN	23	Bar, caffè, pasticceria
UN	24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi ...
UN	25	Plurilicenze alimentari e/o miste
UN	26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
UN	27	Ipermercati di generi misti
UN	28	Banchi di mercato genere alimentari
UN	29	Discoteche, Night Club



**COMUNE DI ROCCA DI PAPA**  
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Prot 17986  
del 23-06-2019

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Parere n. 78 del 21 giugno 2021**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Oggi lunedì ventuno del mese di giugno dell'anno duemilaventuno, il Collegio dei Revisori del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18 aprile 2019, si è riunito, nelle persone di:

- Dott. Eugenio Colacicco – presidente;
- Prof. Fabio Giulio Grandis – componente;
- Prof. Fabio Bruni – componente,

in modalità da remoto, per esprimersi sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE".

**L'Organo di Revisione,**

**Visto** il Tuel così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Richiamato** l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b) n.7 che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di regolamento di applicazione dei tributi locali;

**Visto** l'art. 53 c. 16 L. n.388/2000 come modificato dall'art. 27 c. 8 della L. n. 448/2001;

**Visto** il comma 649 dell'art. 1 della L. 147/2013;

**Viste** le nuove norme dettate dal D. Lgs. 116/2020, in modifica del Testo Unico Ambientale approvato con D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., attuative della Direttiva UE 851/2018, tra cui:

- nuova definizione di rifiuto urbano e nuova riclassificazione dei rifiuti, venendo meno il concetto di assimilazione dei rifiuti previgente;
- abrogazione della normativa -lettera g) dell'articolo 198- che consentiva ai Comuni di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi;

- i rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico di raccolta sono quelli previsti dall'art. 183 comma 1 lettera b ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- non appartengono alla categoria dei rifiuti urbani quelli individuati dall'art. 184 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., derivanti dalle attività agricole, dalle attività di costruzione e demolizione, dalle attività artigianali, commerciali e di servizio che non siano classificabili come rifiuti urbani, né i rifiuti prodotti dalle attività industriali;

- introduzione dell'esonero della quota variabile della tassa rifiuti per le utenze non domestiche che avviano al recupero la totalità dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico;

**Dato atto** che il D. Lgs. 116 è in vigore dal 26 settembre 2020 ma le principali novità si applicano a partire dal 1° gennaio 2021 al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano;

**Visto** il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) che al titolo II disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14/07/2014;

**Esaminata** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 17 giugno 2021 avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione";

**Esaminato** l'allegato "Regolamento Tari" composto di n. 40 articoli;

**Preso atto** altresì che sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale del 17/06/2021 è apposto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio dott.ssa Anna Rita D'Andrea in data 17/06/2021;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria dott.ssa Anna Rita D'Andrea in data 17/06/2021;

**Accertata** la coerenza del Regolamento con l'ordinamento contabile preordinato;

**esprime parere favorevole**

sul "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" allegato alla proposta di delibera di Consiglio Comunale del 17 giugno 2021.

Rocca di Papa, 21 giugno 2021.

*Copia del presente parere viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*

**Il Collegio dei Revisori:**

Presidente f.to Dott. Eugenio Colacicco

Componente f.to Prof. Fabio Giulio Grandis

Componente f.to Prof. Fabio Bruni

**Copia informatica di documento amministrativo analogico sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.**



## Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-06-23 06:25:17 (UTC)

File verificato: C:\Users\polidori.alessandra\Downloads\2021\_78\_Parere\_regolamento\_Tari.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

### Dati di dettaglio della verifica effettuata


Firmatario 1: COLACICCO EUGENIO  
Firma verificata: OK (Validated at: 23/06/2021 06:25:15)  
Verifica di validità: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 23/06/2021  
online: 05:30:00

### Dati del certificato del firmatario COLACICCO EUGENIO:

Nome, Cognome: COLACICCO EUGENIO  
Organizzazione: NON PRESENTE  
Numero identificativo: 201950559533  
Data di scadenza: 04/01/2022 00:00:00  
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,  
Certificatore Accreditato,  
IT,  
07945211006,  
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 2: GRANDIS FABIO GIULIO  
Firma verificata: OK (Validated at: 23/06/2021 06:25:15)  
Verifica di validità: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 23/06/2021  
online: 06:00:28

### Dati del certificato del firmatario GRANDIS FABIO GIULIO:

Nome, Cognome: GRANDIS FABIO GIULIO  
Numero identificativo: 19933471  
Data di scadenza: 07/05/2022 23:59:59  
 Il futuro digitale è adesso <https://www.infocert.it/> 2021 | P.IVA 07945211006



## Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 3: BRUNI FABIO  
Firma verificata: OK (Validated at: 23/06/2021 06:25:15)  
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 23/06/2021 05:30:00

### Dati del certificato del firmatario **BRUNI FABIO**:

Nome, Cognome: BRUNI FABIO  
Organizzazione: non presente  
Numero identificativo: 20167113901888  
Data di scadenza: 13/06/2022 00:00:00  
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, IT, 07945211006,  
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

**Fine rapporto di verifica**



COMUNE DI ROCCA DI PAPA  
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Viale e. ferri 65/67  
Codice Fiscale 01238260580

CAP 00040  
Partita IVA 00975471004

PROT. N. 18170

DEL 24/06/2021

Spett.le Presidente del Consiglio  
Spett.le Responsabile Settore Bilancio, Tributi e Commercio

**PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**PARTE PROPONENTE:**

Consigliere di maggioranza e Presidente della I Commissione Consiliare Risorse Finanziarie, umane, strumentali, informatizzazione, patrimonio, boschi, attività produttive affari generali, Dott.ssa Veronica Cetroni.

**OGGETTO:** Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari)

**MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'EMENDAMENTO:**

Tale intervento, fortemente voluto dall'Amministrazione, prevedrà l'autodenuncia TARI nel termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso e maggiore ammontare del tributo.

Tale modifica risulta necessaria a seguito di tutte le segnalazioni che, quotidianamente, riceviamo dalla popolazione tutta, in merito all'annoso problema dell'abbandono dei rifiuti che affligge la città nella sua interezza, con particolare focus al centro storico.

La lotta all'evasione è un obiettivo di mandato che questa Amministrazione sta perseguendo con forza, la correttezza del rapporto con i cittadini costituisce il presupposto indispensabile per avere un Comune sano e una diffusa equità fiscale, che fa rima con equità sociale. A questa Amministrazione,



infatti, non interessa fare cassa con la lotta all'evasione, bensì ottenere il rispetto della legge e regolare le attuali disparità sul pagamento della tassa dei rifiuti.

#### PROPONE

##### Articolo 26 – Dichiarazione TARI

Al comma 3 sostituire “è obbligato” con “è inviato”.

Al comma 3 sostituire “entro il 01 marzo dell’anno successivo alla” con “entro 90 giorni dalla”.

Al comma 4 sostituire “entro il termine del 01 marzo dell’anno successivo a quello nel quale” con “entro 90 giorni dalla data in cui”.

Al comma 6 sostituire “nel termine del 01 marzo dell’anno successivo” con “nel termine di 90 giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione stessa,”

Al comma 7 sostituire “entro un anno dal decesso o entro il termine del 01 marzo dell’anno successivo se più favorevole” con “entro 90 giorni dal decesso stesso.”

Aggiungere il Comma 10: “Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito”.

##### Articolo 29 – Obbligazione tributaria


Al comma 2 sostituire “entro il 01 marzo dell’anno successivo.” con “entro 90 giorni dal termine del possesso o della detenzione”

##### Articolo 34 – Sanzioni ed interessi

Aggiungere il Comma 5: “Non sarà applicata la sanzione alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto alla data di inizio o di variazione”.

Rocca di Papa, 24/06/2021

Il Presidente della 1ª Commissione Consiliare permanente

  
Veronica Cetroni



PROT. 18214  
Rocca di Papa, 24/06/2021

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Presidente del Consiglio Comunale

LORO SEDI

**Oggetto: PARERE TECNICO E CONTABILE PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PROT.N. 18170 DEL 24/06/2021.**

**Il responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo ognuno per la propria competenza**

Visto l'emendamento al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari) prot.n. 18170 del 24/06/2021 presentato dal Consigliere di maggioranza e Presidente della I Commissione Consiliare Risorse Finanziarie, umane, strumentali, informatizzazione, patrimonio, boschi, attività produttive affari generali, Dott.ssa Veronica Cetroni.

Esaminata la proposta di emendamento così sintetizzata:

**Articolo 26 - Dichiarazione TARI**

Al comma 3 sostituire "è obbligato" con "è invitato".

Al comma 3 sostituire "entro il 01 marzo dell'anno successivo alla" con "entro 90 giorni dalla".

Al comma 4 sostituire "entro il termine del 01 marzo dell'anno successivo a quello nel quale" con "entro 90 giorni dalla data in cui".

Al comma 6 sostituire "nel termine del 01 marzo dell'anno successivo" con "nel termine di 90 giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione stessa,"

Al comma 7 sostituire "entro un anno dal decesso o entro il termine del 01 marzo dell'anno successivo se più favorevole" con "entro 90 giorni dal decesso stesso."

Aggiungere il Comma 10: "Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito".

**Articolo 29 - Obbligazione tributaria**

Al comma 2 sostituire "entro il 01 marzo dell'anno successivo." con "entro 90 giorni dal termine del possesso o della detenzione"

**Articolo 34 - Sanzioni ed interessi**

Aggiungere il Comma 5: "Non sarà applicata la sanzione alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto alla data di inizio o di variazione".

Vista la Risoluzione n. 2/DF del 06/08/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dispone che il termine di presentazione della dichiarazione TARI resta fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell'ambito dell'esercizio della propria potestà regolamentare;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile alla proposta di emendamento al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).

*Il Responsabile del Settore bilancio e Sviluppo*

*Anna Rita D'Andrea*

Firmato digitalmente da  
ANNA RITA D'ANDREA  
CN = D'ANDREA ANNA RITA  
O = COMUNE DI ROCCA DI PAPA  
C = IT



Prot. 18317

25.6.2021



## COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 81 del 24 giugno 2021

#### PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di giugno, il Collegio dei Revisori del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di C.C. n. 22 del 18 aprile 2019, si è riunito in conferenza telematica, nelle persone di:

- Dott. Eugenio Colacicco – presidente;
- Prof. Fabio Giulio Grandis – componente;
- Prof. Fabio Bruni – componente,

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di emendamento presentato al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Inoltre, è presente la Dott.ssa Clara Grandis, coadiutrice del Revisore Fabio Giulio Grandis.

#### L'ORGANO DI REVISIONE

**ESAMINATA** la nota acquisita al protocollo con n. 18170 in data 24/06/2021, trasmessa a questo organo di controllo a mezzo mail il 24/06/2021, con la quale il Consigliere di maggioranza e Presidente della I Commissione Consiliare Dott.ssa Veronica Cetroni ha presentato un emendamento per la modifica di alcuni articoli del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)";

**PREMESSO** che l'articolo 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) prevede al comma 1, lettera b) n. 7, che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economico-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

**PREMESSO** che sulla proposta di deliberazione per l'approvazione "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" questo organo di revisione ha espresso parere favorevole con verbale n. 78 in data 21 giugno 2021;

**VISTO** il Tuel così come modificato e integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,

salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

**VISTO** il vigente “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica (IUC) che al titolo II disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14/07/2014;

**CONSIDERATA** la proposta di emendamento presentato per la modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente all’articolo 26 (Dichiarazione TARI), all’articolo 29 (Obbligazione tributaria) e all’articolo 34 (Sanzione e interessi);

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore Bilancio e Sviluppo, dott.ssa Anna Rita D’Andrea in data 24/06/2021, prot. 18214,

tanto premesso e considerato,

**ESPRIME**

limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta di emendamento al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

**Il Collegio dei Revisori:**

Presidente: Dott. Eugenio Colacicco F.to \_\_\_\_\_

Componente: Prof. Fabio Giulio Grandis F.to \_\_\_\_\_

Componente: Dott. Fabio Bruni F.to \_\_\_\_\_

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*

**Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.**

**Copia informatica di documento amministrativo analogico**



## GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 25/06/2021 11:07:55 UTC

**File verificato:**

C:\Users\mastronardo.eugenio\Downloads\2021\_81\_Emendamento\_Regolamento\_TARI.pdf.p7m

**Esito verifica:**

**Verifica completata con successo**

**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1 : COLACICCO EUGENIO  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 25/06/2021 11:07:54 UTC)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 25/06/2021  
online: 10:30:00 UTC

**Dati del certificato del firmatario COLACICCO EUGENIO :**

Nome, Cognome: COLACICCO EUGENIO  
Organizzazione: NON PRESENTE  
Numero identificativo: 201950559533  
Data di scadenza: 04/01/2022 00:00:00 UTC  
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2 , INFOCERT SPA ,  
Certificatore Accreditato ,  
IT ,  
07945211006 ,  
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 2 : BRUNI FABIO  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 25/06/2021 11:07:54 UTC)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 25/06/2021  
online: 10:30:00 UTC

**Dati del certificato del firmatario BRUNI FABIO :**

Nome, Cognome: BRUNI FABIO  
Organizzazione: non presente  
Numero identificativo: 20167113901888



## GoSign - Esito verifica firma digitale

INNEXTA GROUP  
CERTIFICAZIONE

Certificatore Accreditato,  
IT,  
07945211006,

Documentazione del  
certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 3 : GRANDIS FABIO GIULIO  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 25/06/2021 11:07:54 UTC)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 25/06/2021  
online: 10:00:37 UTC

### Dati del certificato del firmatario GRANDIS FABIO GIULIO :

Nome, Cognome: GRANDIS FABIO GIULIO  
Numero identificativo: 19933471  
Data di scadenza: 07/05/2022 23:59:59 UTC  
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. ,  
Certification AuthorityC ,  
IT ,  
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

### Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 |  
P.IVA 07945211006

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to Bruno Fondi

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mauro Andreone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, lì 29/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mauro Andreone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi, incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 29/07/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca di Papa, lì 29/07/2021

L'IMPIEGATO INCARICATO  
f.to Francesca Fondi

---

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/06/2021

o La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Ovvero

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L. 267/2000

Rocca di Papa, lì 29/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mauro Andreone

---

Copia